

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.

3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere (art. 4 bis). Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54 ter.

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

(¹) Questo articolo è stato inserito dall'art. 12, comma 1, della L. 16 dicembre 1999, n. 479.

TITOLO III POLIZIA GIUDIZIARIA

55. Funzioni della polizia giudiziaria. - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (326, 347 ss.).

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (131, 348³, 370; art. 77) (¹).

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57; art. 16-19).

(¹) Si veda l'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria (¹).

- 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria (Cost. 109; 58, 59):

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (art. 12 ss.) (²);

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria (art. 5 ss.) (³);

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato (57, 347 ss.).

(¹) Si veda anche l'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, che, per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, prevede il coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria.

(²) L'art. 17 della L. 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S., dispone che i servizi di polizia giudiziaria devono essere istituiti dal dipartimento della pubblica sicurezza nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esecuzione delle sue attribuzioni di coordinamento. La norma, peraltro, non ha ancora trovato attuazione.

(³) A norma dell'art. 5 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, delle sezioni specializzate di polizia giudiziaria sono istituite in ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

57. (¹) Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità (²);

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia (³) e del corpo forestale dello Stato (⁴) nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità (⁵);

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un commando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità (⁶);

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (⁷), le guardie forestali (⁸) e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio (⁹).

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 (¹⁰).

(¹) Si veda l'art. 4 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 174, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, che si riporta:

«4. (Attività sotto copertura). 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

«2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

«3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

«4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Poli-

zia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

«5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

«6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa.

«7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4».

Sulla l'identità di copertura e le attività simulate dei servizi segreti si vedano gli artt. 24-25 della L. 3 agosto 2007, n. 124.

(²) Si vedano gli artt. 36, n. 2 e 39 della L. 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S.

(³) Con L. 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), il corpo degli agenti di custodia è stato disciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria (art. 2). Per l'attribuzione della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria si veda l'art. 14. Il D.M.14 giugno 2007 ha istituito il "nucleo investigativo centra-

le" della polizia penitenziaria con funzioni di p.g. "per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario".

(⁴) Si vedano gli artt. 8, 12 e 13 del D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804, l'art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121, nonché l'art. 5 del D.P.R. 2 maggio 1953, n. 604.

(⁵) In particolare: gli appuntati dei carabinieri preposti al comando di stazione, per il periodo in cui hanno tale effettivo comando, ex D.L.vo Lgt. 11 gennaio 1945, n. 30; gli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano superato un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, ex D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 1987, n. 472; gli agenti, agenti scelti, assistenti e assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria sono agenti di polizia giudiziaria ex art. 14, comma 1, lett. b), n. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

(⁶) La qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni dall'art. 5, lett. a), prima parte, della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l'ordinamento della polizia municipale.

(⁷) In particolare si vedano:

1) i verificatori di pesi e misure, ex R.D. 23 agosto 1890, n. 7088;

2) le guardie zoofile nominate dalle società protettrici degli animali, se riconosciute dal prefetto, ex L. 12 giugno 1913, n. 611;

3) i funzionari ed agenti delegati dal Ministero dell'industria in relazione alle frodi su prodotti agrari ed alimentari, ex R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033;

4) i funzionari e gli agenti della amministrazione finanziaria ex art. 31, L. 7 gennaio 1929, n. 4;

5) gli agenti giurati per la sorveglianza in acque pubbliche e private sulla pesca, ex R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;

6) gli ufficiali sanitari, ex R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7) i comandanti di corpo, di distacco e di posto delle varie forze armate, ex art. 301 c.p.m.p.;

8) gli ispettori compartimentali dei monopoli, ex R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

9) il personale direttivo, gli ufficiali e i sottufficiali, i vigili scelti e i vigili dei comandi provinciali

10) gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere, ex D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

11) gli ispettori del lavoro ex D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520;

12) il personale sanitario o tecnico in relazione alla vigilanza sulla produzione e il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, ex L. 30 aprile 1962, n. 283;

13) gli ispettori sanitari, ex L. 26 febbraio 1963, n. 441;

14) i comandanti, ufficiali, sottufficiali, direttori, delegati e consoli indicati nell'art. 1235 c.n. come modificato dalla L. 3 febbraio 1963, n. 94;

15) il personale civile e militare della marina mercantile e gli agenti giurati addetti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni in materia di pesca marittima, ex L. 14 luglio 1965, n. 963;

16) i funzionari consolari per i reati commessi a bordo di navi mercantili ed aerei civili italiani, ex D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200;

17) gli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi nei limiti del loro servizio, ex L. 30 gennaio 1968, n. 46;

18) i funzionari e gli impiegati cui sono attribuiti compiti di accertamento di reati in materia di imposta di bollo, ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

19) i funzionari doganali, ex D.P.R. 22 gennaio 1973, n. 43;

20) gli ingegneri e i geometri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e dagli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo dei vigili del fuoco e tutti gli agenti giurati al servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni, ex L. 2 febbraio 1974, n. 64;

21) gli agenti venatori incaricati del controllo della regolarità del porto e dell'uso delle armi, ex L. 11 febbraio 1992, n. 157;

22) gli addetti ai servizi delle U.S.L. e ai presidi e servizi multizonali in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro, ex L. 23 dicembre 1978, n. 833;

23) l'ingegnere capo delle sezioni dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi per le infrazioni penali da lui accertate, ex D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

24) il personale della polizia di Stato adibito ad attività tecnico-scientifica o tecnica al quale sia attribuita per esigenze di servizio la qualifica di u-

25) i comandanti delle unità di vigilanza sulle attività marittime ed economiche appartenenti alla marina militare, ex L. 31 dicembre 1982, n. 979;

26) i responsabili del servizio di polizia municipale e gli addetti al coordinamento e al controllo, ex L. 7 marzo 1986, n. 65;

27) gli ispettori provinciali esercenti funzioni di controllo in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, ex art. 16 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 133;

28) gli ispettori dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ex D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230;

29) il personale delle camere di commercio nell'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 251 (art. 20);

30) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ex art. 24 D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.

31) le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute di cui all'art. 6 della L. 20 luglio 2004, n. 189.

58. Disponibilità della polizia giudiziaria. - 1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto (56, lett. b).

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria (109 Cost.; 55, 56, 131; art. 9) (¹).

(¹) Nuclei di polizia giudiziaria «specializzata» sono previsti per le indagini sui sequestri di persona a scopo di estorsione (art. 8 comma 2 del D.L. 13 gennaio 1991, n. 8, convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82) e sulla criminalità organizzata (art. 12 commi 4 e 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203).

59. Subordinazione della polizia giudiziaria (¹). - 1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (56; art. 15).

la Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (att. 13-14).

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (att. 16-19) inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1 (²). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

(¹) Si vedano anche l'art. 83 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, come sostituito dall'art. 23 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante modifiche della suddetta normativa e l'art. 6 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 273, contenente norme di attuazione, coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 449/1988.

(²) Le parole: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1» sono state inserite dall'art. 17, comma 3, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

TITOLO IV IMPUTATO

60. (¹) Assunzione della qualità di imputato.

- 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio (416), di giudizio immediato (453), di decreto penale di condanna (459), di applicazione della pena a norma dell'art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio (²) e nel giudizio direttissimo (449).

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere (428), sia divenuta irrevocabile (648) la sentenza di proscioglimento (529 ss.) o di condanna (533 ss.) o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna (650).

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere (434 ss.) e qualora sia disposta la revisione del processo (629 ss.).

(¹) Per il procedimento avanti il giudice di pace si veda l'art. 3 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

(²) Le parole: «nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'art. 555» sono state così sostituite dalle attuali: «nel decreto di citazione di-